



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1068/2022** promossa da:

MICHAEL ARIOLI (C.F. RLAMHL87C29E897H), con il patrocinio dell'avv. INCANDELA
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA 1° MAGGIO, 98 44034 COPPARO presso il difensore
avv. INCANDELA GIUSEPPE

ATTORE

Contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il
patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. SALVO RICCARDO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 03-06-2022, Arioli Michael opponeva l'Ordinanza
Ingunzione N°OI-000180137 messa dall'Inps in data 21-04-2022 e notificatagli e in data
06-05-2022, 04-04-2022.

Ne affermava l'illegittimità per i motivi indicati in ricorso, e ne chiedeva l'annullamento,
con vittoria di spese di giustizia.

Deduceva in primo luogo che la sanzione contenuta nell'Ordinanza Ingiunzione opposta traeva origine da omissioni contributive della Idroelmix soc.coop, ed era stata irrogata al ricorrente nella sua veste di legale rappresentante della suddetta società.

Eccepeva in primo luogo di non avere commesso le violazioni contestate, posto che il medesimo ricorrente aveva cessato di essere Amministratore della società cooperativa, dal 29-05-2015, data in cui la Cooperativa era stata sciolta d'Ufficio ex art. 2545 c.c., ed era stato nominato un Commissario Liquidatore.

Eccepeva in subordine la prescrizione della sanzione per il decorso del termine.

Si costituiva in giudizio l'Inps affermando l'infondatezza delle domande del ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta.

In primo luogo rilevava le omissioni contributive oggetto dell'Ordinanza Ingiunzione Opposta, erano state poste in essere nel periodo dal dicembre 2011 al novembre 2012, quando il ricorrente era legale rappresentante della società cooperativa.

Rilevava poi che non si era verificata prescrizione della sanzione, poiché l'illecito amministrativo contestato, era stato introdotto nell'ordinamento con il D.lgvo N°8/2016, che aveva parzialmente depenalizzato il reato di cui all'art. 2 comma 1 della Legge N°638/1983, con la conseguenza che prima di tale data non sussisteva la possibilità di effettuare alcuna contestazione, e la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, avvenuta in data 20-07-2017.

Chiedeva pertanto che la reiezione del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva all'udienza del 25-08-2022.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che le omissioni contributive oggetto dell'Ordinanza Ingiunzione opposta, sono state poste in essere nel periodo dal dicembre 2011 al novembre 2012, periodo in cui il ricorrente era legale rappresentante della Idroelmix soc.coop, con conseguente infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente sul punto.

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, svolta da parte ricorrente, osserva il Tribunale che l'illecito amministrativo contestato, è stato introdotto nell'ordinamento con il D.lgvo N°8/2016, che ha parzialmente depenalizzato il reato di cui all'art. 2 comma 1 della Legge N°638/1983, con la conseguenza che prima di tale data non sussisteva la possibilità di effettuare alcuna contestazione.

Dalle allegazioni delle parti e dai documenti depositati è poi emerso che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, avvenuta in data 20-07-2017.

E' quindi infondata anche l'eccezione di prescrizione, e le domande del ricorrente devono essere respinte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge il ricorso proposto da Arioli Michael contro l'Ordinanza Ingiunzione N°OI-000180137 emessa dall'Inps contro Arioli Michael.
Condanna Arioli Michael alla rifusione delle spese processuali a favore dell'Inps, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, come per legge.
Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.

BOLOGNA 25-08-2022

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini